

STATUTO

**della Società Consortile a Responsabilità Limitata
BioGeM**

TITOLO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

ART. 1 - (Denominazione)

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata BioGeM S.c. a r. l. (Biologia e Genetica Molecolare).

ART. 2 - (Sede)

La Società ha sede nel Comune di Ariano Irpino (AV), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese.
L'Assemblea dei soci potrà istituire e sopprimere sedi secondarie con rappresentanza.

ART. 3 - (Durata)

La società consortile ha durata fino all'anno 2070 e può essere prorogata.

ART. 4 - (Scopi sociali)

La Società non persegue finalità di lucro. Eventuali utili di gestione dovranno essere reimpiegati in coerenza con gli scopi sociali.

La Società si propone di:

- a) svolgere attività di ricerca e formazione nel campo della biologia, della genetica umana, vegetale e animale, dell'informatica e della bioinformatica;
- b) fornire, anche per terzi, servizi alla ricerca, analisi chimico - tossicologiche e attività diagnostiche;
- c) promuovere, coordinare e attuare, nei settori di propria competenza - sia autonomamente che attraverso le più ampie forme di collaborazione - attività di formazione professionale, orientamento e qualificazione dei giovani per il loro inserimento nel mercato del lavoro;
- d) svolgere attività di prevenzione, diagnosi, ricovero e cura di patologie umane ed animali;
- e) promuovere la diffusione della cultura scientifica, realizzando a tal fine

- anche iniziative museali, nei settori di propria competenza;
- f) promuovere lo studio e realizzare impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, nonché la sua l'allocazione;
 - g) promuovere lo studio dei problemi dell'inquinamento ambientale e realizzare strutture di monitoraggio e analisi;
 - h) promuovere, realizzare e gestire autonomamente ovvero in concorso con altri soggetti idonei, residenze, alloggi e altre strutture per assicurare ottimali condizioni di vita e di studio degli studenti.

La Società potrà altresì assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie funzionali al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE

ART. 5 - (Capitale Sociale)

Il capitale sociale è fissato in euro 197.600,00 ed è diviso in quote di euro 10.400,00 e potrà essere aumentato in conformità alle disposizioni di cui al successivo articolo 6.

ART. 6 - (Aumento e riduzione del capitale sociale)

Per le decisioni di aumento e di riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

L'aumento del capitale sociale potrà essere effettuato anche mediante offerta a terzi, di tutto o parte dell'importo dell'aumento, con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c.

Resta salvo il diritto di recesso del socio non consenziente.

TITOLO III - SOCI

ART. 7- (Soci)

Possono essere soci soggetti pubblici o loro equiparati che svolgano attività comprese o connesse agli scopi sociali. I soci non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati dalla società.

Il domicilio dei soci (comprensivo anche dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica) per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello da questi comunicato.

ART. 8 - (Acquisto della qualità di socio)

La qualità di socio si acquista su richiesta o su proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito nella lettera i) del successivo art. 21.

ART. 9 - (Trasferimento di quota)

E' ammesso il trasferimento di quota del capitale sociale a condizione che il soggetto acquirente abbia i requisiti per l'ammissione e sia rispettata la specifica procedura statutaria.

Il socio che intende alienare la propria partecipazione è tenuto previamente e perentoriamente ad offrirla per iscritto in prelazione ai soci, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione.

I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno esercitarlo entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta.

Trascorso tale termine la prelazione si intenderà rinunciata e l'alienante potrà vendere a terzi.

ART. 10 - (Perdita della qualità di Socio)

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, estinzione.

In caso di perdita per qualsiasi ragione della qualità di socio, lo stesso non avrà diritto, per patto espresso, ad alcun rimborso o liquidazione della quota da parte della società o da altri soci. Si applica l'ultimo comma dell'art. 2609 c.c.

ART. 11 - (Recesso)

I soci possono recedere nei casi previsti dall'art. 2473 c. c.

Il diritto di recesso è esercitato mediante comunicazione alla società realizzata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione.

I soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione. La quota di partecipazione del consorziato receduto accresce proporzionalmente quella degli altri soci.

ART. 12 - (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea dei Soci nei confronti del socio che:

- a) non avendo rispettato le disposizioni del presente Statuto, della normativa interna ed in genere delle deliberazioni legalmente adottate

- dagli organi consortili, non ottemperati entro 30 giorni dal formale invito;
- b) compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi ed alle finalità della società consortile.

Il Socio non ha diritto al voto nella delibera che riguarda la sua esclusione.

TITOLO IV - ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Sezione I: ASSEMBLEA

ART. 13 - Competenze

L'Assemblea dei soci delibera, oltre che sulle materie riservate per legge (art. 2479 c.c.), sugli argomenti fissati nell'ordine del giorno dal presidente o proposti da tanti soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale.

L'Assemblea, inoltre:

- a) approva il bilancio di previsione entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- b) delibera le eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
- c) delibera sulle responsabilità degli amministratori;
- d) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla ammissione di nuovi soci e su eventuali obblighi particolari previsti per l'ammissione, nonché sulla esclusione degli stessi;
- e) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- f) nomina i componenti dell'organo di controllo, nonché il Presidente del Collegio Sindacale, e/o il revisore Unico;
- g) delibera il trattamento economico dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo e/o revisore, se nominati.
- h) determina solo all'unanimità l'ammontare di eventuali contributi di cui al secondo comma del 2615 ter cod. civ.

ART. 14 - (Modalità di adozione delle decisioni dei soci)

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono adottate mediante votazioni espresse dai soci presenti in adunanza o collegati telematicamente. Le deliberazioni possono altresì essere assunte anche mediante consultazione scritta.

Non è adottabile la consultazione scritta in caso di deliberazioni riguardanti:

- a) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale

modificazione dell'oggetto sociale, determinato nell'atto costitutivo, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

c) il caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482 bis c.c.

Non è comunque adottabile la consultazione scritta quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

ART. 15 - (Decisioni mediante consultazione scritta)

Nel caso in cui la deliberazione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo relativo dal quale risulti con chiarezza l'argomento, è predisposto dall'organo amministrativo o dai soci rappresentanti almeno un terzo del capitale. Esso viene sottoposto, a ciascuno, con comunicazione mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione.

Il socio interpellato, se lo ritiene, deve prestare il consenso per iscritto. La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta, entro il termine indicato di volta in volta indicato nel testo della consultazione.

ART. 16 - (Diritto di voto)

Il diritto di voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla quota posseduta.

ART. 17 - (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis c.c. è convocata, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea sarà valida, anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purché ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 18 - (Svolgimento dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e controlla il risultato delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio redatto nel rispetto dell'art. 2375 del codice civile.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, dal verbalizzante e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il verbalizzante della riunione. Salvo il caso di assemblee totalitarie, l'avviso di convocazione dell'Assemblea da tenersi a mezzo di teleconferenza o videoconferenza deve indicare i luoghi audio/video collegati nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

ART. 19 - (Quorum costitutivi e deliberativi)

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente o rappresentato in Assemblea.

Le deliberazioni comportanti modificazione dello statuto, degli scopi sociali o dei diritti dei soci, sono valide con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno la metà del capitale sociale.

ART. 20 - (Rappresentanza nell'Assemblea)

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea. La delega deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società consortile. La delega non può essere conferita né agli Amministratori, né a i Sindaci, né ai dipendenti della società consortile.

Sezione II: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 21 - (Consiglio di Amministrazione – composizione e competenze)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 o 5 membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- a) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore Scientifico ed il Direttore Amministrativo;
- b) su proposta del Presidente, nomina e revoca i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, del Comitato Tecnico di Valutazione e del Comitato Etico;
- c) delibera sui programmi pluriennali di ricerca, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico demandandone l'attuazione al Direttore Scientifico;
- d) predispone e sottopone annualmente all'Assemblea dei Soci, entro il termine di approvazione del bilancio consuntivo, i programmi annuali di attività ed i preventivi dei mezzi finanziari ed organizzativi di attuazione (conto economico di previsione);
- e) può nominare, sentito il CTS, un Presidente Onorario, scelto tra personalità distintesi per alti meriti in campo scientifico e culturale;
- f) predispone e presenta annualmente all'Assemblea dei Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e nelle condizioni di cui all'art. 2478 bis c.c.;
- g) approva i regolamenti per l'organizzazione interna e per il funzionamento degli altri organi societari e delibera su tutto ciò che attiene al personale, sentito il Direttore Amministrativo, per ciò che attiene al personale amministrativo, ed il Direttore Scientifico, per ciò che concerne il personale scientifico;
- h) attua la procedura di ammissione dei nuovi soci per la quale:
 - i. propone all'Assemblea l'ammissione di nuovi soci o, in caso di domanda di ammissione, decide sulla sua procedibilità;
 - ii. procede alla richiesta di parere obbligatorio del Comitato

Tecnico Scientifico, che si intenderà favorevole qualora lo stesso non si sia espresso entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta;

- iii. propone all'Assemblea l'accettazione, la quota di partecipazione e gli eventuali obblighi particolari per essi;
- i) prende atto della dichiarazione di recesso dei soci dandone comunicazione all'Assemblea;
- j) propone eventuali modifiche al presente Statuto;
- k) costituisce, modifica o sopprime unità locali operative senza stabile rappresentanza sia in Italia sia all'estero.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare i propri poteri di ordinaria amministrazione al presidente e/o ad altri componenti. Non sono delegabili i poteri di cui al presente articolo, dalla lettera a) alla lettera k).

ART. 22 - (Durata della carica, revoca, cessazione)

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi. Scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si applica quanto previsto all'art. 2386 c.c.

ART. 23 - (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda la maggioranza dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione può essere inviato ai Consiglieri mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

E' prevista la possibilità che la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, così come previsto per le deliberazioni assembleari disciplinate all'art. 15 del presente statuto.

Le riunioni possono anche essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente del Consiglio ed il Segretario.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano con voto consultivo il Presidente Onorario, il Direttore Amministrativo che esprime pareri di legittimità, il Direttore Scientifico ed i sindaci e/o revisore unico.

ART. 24 - (Presidente del Consiglio Di Amministrazione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, se non vi ha provveduto l'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha la rappresentanza legale della società;
- b) convoca il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea formulando l'ordine del giorno e inserendo quegli argomenti indicati, con richiesta motivata, anche da uno solo dei consiglieri;
- c) in caso di urgenza provvede all'esercizio dei poteri delegabili dal Consiglio di Amministrazione, comunicando allo stesso Consiglio, le decisioni assunte nella prima riunione utile;
- d) esercita gli altri poteri che gli siano delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- e) procede alla nomina eventuale di un vice-Presidente vicario, cui può delegare il compimento di specifiche attività. Il vice-presidente assume le funzioni presidenziali in caso di impedimento o assenza del presidente.

Art. 25 - (Direttore Scientifico)

Il Direttore Scientifico è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione avendo riguardo alla specifica esperienza nel campo

scientifico ed in particolar modo nei settori connessi agli scopi sociali di cui all'art. 4.

Il Consiglio di Amministrazione determina competenze, compenso e durata del relativo contratto.

In particolare, il Direttore Scientifico:

- a) sovrintende alle attività di ricerca scientifica e tecnologica e a quella formativa, avendo responsabilità del relativo personale;
- b) propone, d'intesa con il presidente, progetti e programmi annuali e pluriennali di ricerca da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione, sovrintendendo alla loro attuazione;
- c) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico Scientifico ai quali può sottoporre relazioni e proposte relative all'attività della Società.
- d) Partecipa, inoltre, con voto consultivo, alle sedute del Comitato Etico.

ART. 26 - (Direttore Amministrativo)

Il Direttore Amministrativo è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione avendo riguardo alla specifica esperienza nel campo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione determina competenze, compenso e durata del relativo contratto.

Il Direttore Amministrativo cura l'esecuzione delle delibere e delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali. E' responsabile del funzionamento degli uffici della Società Consortile e del relativo personale.

Il Direttore amministrativo partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico Scientifico, ai quali può sottoporre relazioni e proposte relative all'attività della Società.

SEZIONE III: Organi di controllo

ART. 27 - (Controllo legale dei conti e controllo contabile)

Si applica il disposto dell'art. 2477 c.c., salvo diversa decisione dell'assemblea dei soci in materia di nomina facoltativa di un sindaco unico o di un collegio sindacale e/o revisore.

Al collegio sindacale o sindaco unico incaricato della funzione di controllo di gestione può essere attribuita la funzione di revisione legale dei conti e si

applicano le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

ART. 28 - (Collegio Sindacale)

Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

In materia di nomina, ineleggibilità, decadenza, durata in carica, retribuzioni, poteri e doveri del collegio sindacale si applicano le disposizioni previste agli artt. 2397 e ss. c.c.

ART. 29 - (Revisore)

Qualora la società nomini un revisore unico, questi deve essere iscritto al registro istituito presso l'Ente Competente.

ART. 30 - (Comitato Tecnico Scientifico)

Il Comitato Tecnico Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è composto da cinque a nove membri, altamente qualificati nei settori di interesse della società consortile.

Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente ed il vice-Presidente.

Il comitato dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo nomina.

Il Comitato Tecnico Scientifico:

a) esprime parere obbligatorio sui programmi pluriennali di attività predisposti dal Direttore Scientifico, da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione;

b) oltre ai casi previsti dallo Statuto, ove richiesto, fornisce parere sui problemi tecnico-scientifico all'Assemblea, al Consiglio di Amministrazione, al Presidente della società consortile.

Le riunioni possono anche essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato, per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' prevista, inoltre, la possibilità che la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, disciplinata all'art. 15 del presente statuto.

ART. 31 - (Comitato di Valutazione)

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato di Valutazione composto da non meno di 3 (tre) e non più di 7 (sette) membri scelti tra ricercatori italiani e stranieri particolarmente esperti nei settori di attività di ricerca della società.

Il Comitato esprime valutazioni sull'attività annuale, sull'attuazione dei programmi pluriennali e sugli affari proposti dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato di Valutazione può richiedere, anche attraverso audizioni del Direttore Scientifico e/o dei responsabili di singoli progetti, tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

Il Comitato di Valutazione dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo nomina.

Le riunioni possono anche essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti.

E' prevista, inoltre, la possibilità che la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, disciplinata all'art. 15 del presente statuto.

Art. 32 - Comitato Etico

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Etico composto 5 membri scelti tra persone di alto valore morale e che siano competenti negli aspetti scientifici, etici o giuridici delle attività societarie.

Il Comitato elegge al suo interno il Presidente ed il vice Presidente.

I membri del Comitato durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo nomina.

Il Comitato Etico fatte salve specifiche incombenze fissate dalla legislazione vigente, che possono essere devolute ad un sottocomitato interno, esprime pareri sui programmi annuali e pluriennali della società e su ogni altra questione sottopostagli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Etico procede, nell'espletamento dei compiti, nel rispetto alla disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente ed in ottemperanza a

quanto previsto nel Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V - BILANCIO ED UTILI

ART. 33 - (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si è chiuso il 31 dicembre 1997.

Il bilancio d'esercizio viene redatto a cura del Consiglio di Amministrazione ed approvato in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni di legge (art. 2478 bis e ss. c.c.)

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34 - (Responsabilità verso terzi)

Per le obbligazioni assunte dalla società consortile risponde soltanto la società che ha personalità giuridica autonoma. In nessun caso gli Enti partecipanti potranno essere gravati da responsabilità patrimoniali per le obbligazioni assunte dalla società, per perdite di gestione, o derivanti da patti che richiedono versamento di contributi in denaro o di qualsiasi altra natura.

ART. 35 - (Causa di scioglimento)

La società consortile si scioglie:

- a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- b) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- c) per volontà unanime dei Soci;
- d) per deliberazione dell'Assemblea presa con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, se sussiste una giusta causa;
- e) nei casi ammessi dalla legge.

ART. 36 - (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori, o l'organo di controllo, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede

la società. L'Arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina. Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003.

ART. 37 - (Liquidazione e devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore.

I beni acquistati con i fondi pubblici sono vincolati alla destinazione, ove prevista nell'atto di concessione del finanziamento.

In caso di estinzione, scioglimento e liquidazione il patrimonio disponibile sarà devoluto agli enti di ricerca pubblici o privati (no-profit) in considerazione della propria interessenza, ovvero salvo loro rinuncia o per la parte eccedente, ad altri enti no-profit individuati dall'assemblea dei soci – prioritariamente tra i soggetti portatori di interessi maggiormente stabilizzati verso Biogem – con modalità trasparenti e criteri di salvaguardia dell'interesse pubblico previamente approvati.

ART. 38 - (Foro competente)

Per eventuali controversie di competenza dell'Autorità Giudiziaria, le parti convengono la competenza del Foro territoriale.

ART. 39 (Norme di rinvio)

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Ottaviano lì 13 dicembre 2021